Sent. n. 338/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sul giudizio iscritto al n. **80646** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.06.2025, proposto dal Sig. XX (omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Marcello Celentano n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Emilio Solimando (avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it) e Silvia Solimando (avv.silviasolimando@pec.giuffre.it), che lo rappresentano e difendono giusta procura agli atti.

Per

l'ottemperanza della sentenza n. 142/2024 emessa da questa Sezione Giurisdizionale in data 05.04.2024.

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., presso la Direzione Provinciale di Frosinone, Piazza Gramsci n. 4.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica del 14.05.2025, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Valeria Salerno, nessuno è presente per il ricorrente, controparte non costituita.

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, notificata a mezzo pec in data 01.10.2024 in uno all'atto di diffida di pari data.

Con nota depositata in data 15.04.2025, parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l'INPS ha provveduto a dare esecuzione alla precitata sentenza e che, conseguentemente, è venuto meno l'interesse del ricorrente al prosieguo del procedimento, come da dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dallo stesso.

Per questi motivi, la Difesa dichiara di non aver provveduto alla notifica del decreto dell'odierna udienza di discussione.

La controparte, pertanto, non si è costituita.

All'udienza odierna nessuno è comparso.

DIRITTO

Agli atti è presente l'espressa dichiarazione del ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso, e la dichiarazione di non aver proceduto

alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna, pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 01.04.2025;

Deve essere dichiarata, quindi, l'estinzione del giudizio.

Infatti, i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. ai quali deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

Nulla per le spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.07.2025 15:36:58
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03